



IFRS UPDATE

5 | 2021

LA NUOVA DEFINIZIONE DI POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

PREMESSA

Il 4 marzo 2021 ESMA ha pubblicato gli orientamenti sui requisiti di informativa derivanti dal nuovo Regolamento Prospetto (Regulation (EU) 2017/1129 e Regolamenti Delegati EU 2019/980 e 2019/979).

Questi orientamenti aggiornano le precedenti Raccomandazioni CESR (ESMA/2013/319, nella versione rivisitata del 20 marzo 2013) ad esclusione di quelle riguardanti gli emittenti che svolgono attività speciali di cui all'Allegato n.29 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, le quali non sono state convertite in Orientamenti e rimangono tuttora applicabili. A partire dal 5 maggio 2021, pertanto, i riferimenti contenuti in precedenti comunicazioni della CONSOB alle sopra richiamate Raccomandazioni CESR sul prospetto s'intendono sostituiti con gli Orientamenti ESMA in oggetto, ivi inclusi i riferimenti presenti nella Comunicazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 in materia di posizione finanziaria netta.

**ENTRATA IN VIGORE
DAL 5 MAGGIO 2021**

OBIETTIVI

L'obiettivo dell'aggiornamento della "dichiarazione sull'indebitamento" effettuata da ESMA, come si evince dal Final Report ESMA sulle "Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation" del 15 luglio 2020, che riporta le considerazioni della Authority (feedback statement) all'esito della consultazione indetta sulla bozza degli Orientamenti nel luglio 2019, è quello di ricondurre i nuovi concetti introdotti dagli Orientamenti ESMA ad elementi già presenti nei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

L'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE

Nella Comunicazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 relativa a "Informativa societaria degli emittenti quotati e degli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico" di cui all'art. 116 del TUIF, CONSOB richiamava gli emittenti a utilizzare la definizione di posizione finanziaria netta della precedente raccomandazione CESR per l'informativa da inserire nei bilanci, nelle relazioni semestrali, e nelle richieste periodiche ai sensi dell'art 114 del TUIF. Il richiamo all'attenzione n.5/21 del 29 aprile 2021 "Conformità agli Orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto" CONSOB chiarisce che "A partire dal 5 maggio 2021, i riferimenti contenuti in precedenti comunicazioni della CONSOB alle sopra richiamate Raccomandazioni CESR sul prospetto s'intendono sostituiti con gli Orientamenti ESMA in oggetto, ivi inclusi i riferimenti presenti nella Comunicazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 in materia di posizione finanziaria netta."

Comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006

Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi, diversi da quelli bancari ed assicurativi, devono fornire nelle note illustrative le seguenti informazioni: [OMISSIS]

La posizione finanziaria netta: nelle note illustrative deve essere indicato l'ammontare della posizione finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e l'indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parte correlate. Ai fini della definizione della posizione finanziaria netta si fa rinvio a quanto indicato sull'argomento nella Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi".

LE PRINCIPALI MODIFICHE

La precedente definizione di Posizione Finanziaria Netta era così rappresentata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' <i>(importi in migliaia di euro)</i>	
A.	Cassa
B.	Altre disponibilità liquide
C.	Titoli detenuti per la negoziazione
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)
E.	Crediti finanziari correnti
F.	Debiti bancari correnti
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H.	Altri debiti finanziari correnti
I.	Indebitamento finanziario corrente
	<i>-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni</i>
J.	Indebitamento finanziario corrente netto
L.	Debiti bancari non correnti
M.	Obbligazioni emesse
N.	Altri debiti non correnti
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)

La nuova definizione è così rappresentata:

A	Disponibilità liquide.....
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C	Altre attività finanziarie correnti
D	Liquidità (A + B + C).....
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente).....
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D).....
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).....
J	Strumenti di debito
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)
M	Totale indebitamento finanziario (H + L).....

TEMATICHE IN DISCUSSIONE

A seguito delle modifiche, si sono creati alcuni problemi interpretativi, legati alla riclassificazione di voci che non trovano più una diretta imputazione come di seguito riepilogato.

ARGOMENTO	QUESITO
Classificazione dei crediti finanziari con scadenza oltre 90gg	È corretta l'esclusione di tali crediti dalla Sez. D Liquidità che, conseguentemente, andrebbe ad includere solo titoli liquidabili entro 3 mesi?
“strumenti di debito” (punto J del prospetto ESMA)	La locuzione si intende riferita alla sola quota medio-lungo dei bond emessi o ci sono altre tipologie di strumenti? Se sì, quali? La loro individuazione deve essere fatta secondo le regole dello IAS 32?
Inclusioni /esclusioni	Si devono includere: <ul style="list-style-type: none"> • le passività rilevate in bilancio a seguito di operazioni di business combination per pagamenti differiti del corrispettivo (es. earn-out)? • Warrant classificati come passività finanziarie in quanto il detentore dello strumento ha un diritto di sottoscrivere un numero di azioni ordinarie che varia in funzione del loro valore di quotazione?
Trattamento dei derivati	Il par. 179 del documento ESMA precisa che devono essere esclusi dalle attività finanziarie correnti (punto C del prospetto ESMA) gli strumenti derivati di copertura. Quelli non di copertura devono esservi inclusi e quelli di copertura andrebbero inclusi insieme alla passività/attività finanziaria coperta?
Debiti commerciali e altri debiti non correnti: inclusioni/esclusioni	In tale voce: <ul style="list-style-type: none"> • le passività previdenziali oltre 12 mesi (come quelle derivanti da accordi tipo la sospensione) devono essere escluse in quanto assimilate a tutte le passività derivanti da rapporto di lavoro (TFR, passività previdenziali sia a breve che a medio-lungo termine, ecc.)? • i debiti commerciali, dove maturano interessi di mora post scadenza, devono essere considerati debiti commerciali o debiti finanziari? • un debito classificato oltre 12 mesi poiché riferito ad contenzioso (claim o change in order) ma senza effetti finanziari significativi? Deve essere compreso?

DISCLOSURE IN MERITO ALL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO INDIRETTO

Il paragrafo 185 del documento prevede che in calce al prospetto dell'indebitamento finanziario netto gli emittenti debbano indicare l'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni. L'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni ha lo scopo di fornire agli investitori una visione d'insieme di eventuali debiti rilevanti che non trovano riflesso nella dichiarazione sull'indebitamento.

Pertanto, a meno che non sia già incluso nel prospetto sull'indebitamento finanziario netto (in quanto rilevato in bilancio come passività finanziaria), l'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni non dovrebbe essere incluso nella dichiarazione sull'indebitamento stessa, bensì descritto in un paragrafo separato dopo la dichiarazione in questione. Tale disclosure dovrebbe contenere informazioni sull'ammontare dell'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni ed analizzare la natura di tali voci. Le società emittenti dovrebbero considerare come indebitamento indiretto o soggetto a condizioni qualsiasi obbligazione materiale che non sia stata direttamente riconosciuta dall'emittente su base consolidata, ma che l'emittente potrebbe dover soddisfare in determinate circostanze. Inoltre, l'indebitamento indiretto deve comprendere anche l'importo totale massimo dovuto in relazione a qualsiasi obbligazione che sia sorta in capo all'emittente, ma il cui importo finale non è stato ancora determinato con certezza, indipendentemente dal probabile importo effettivo dovuto in base a tale obbligazione in qualsiasi momento. Il documento dell'ESMA riporta inoltre alcuni esempi di indebitamento indiretto o soggetto a condizioni:

- i. gli accantonamenti rilevati in bilancio (come quelli per passività previdenziali o per contratti onerosi);
- ii. la garanzia di onorare un prestito bancario concesso a un soggetto che non fa parte del gruppo dell'emittente, se tale soggetto si rende inadempiente sul rimborso del prestito;
- iii. un impegno definitivo ad acquisire o a costruire un'attività nei 12 mesi successivi. (ad esempio, qualora la società abbia firmato un contratto in base al quale si impegna ad acquisire un'attività materiale);
- iv. le penali o i risarcimenti che devono essere pagati dall'emittente nei 12 mesi successivi, se questa prevede di non rispettare eventuali impegni contrattuali;
- v. gli impegni relativi a contratti di locazione che non sono rilevati come passività nel bilancio dell'emittente e quindi inclusi nella dichiarazione sull'indebitamento;
- vi. gli importi relativi al «factoring indiretto» (reverse factoring) nella misura in cui non siano già inclusi nella dichiarazione sull'indebitamento.

La definizione di indebitamento indiretto estende perciò in modo significativo l'ampiezza delle variabili da considerare compresi alcuni dei meccanismi attualmente in fase di maggiore implementazione come il reverse factoring.

Il precedente elenco di elementi che si qualificano come indebitamento indiretto o soggetto a condizioni non è esaustivo. Gli emittenti dovrebbero valutare l'opportunità di includere nel prospetto informazioni aggiuntive relative a impegni definitivi che si tradurrebbero in deflussi rilevanti per l'emittente. Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione e riassicurazione dovrebbero adattare la tabella dell'indebitamento finanziario netto al loro modello aziendale concentrandosi sui rispettivi requisiti prudenziali.

Contatti:

BDO Italia S.p.A.

financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel: 02 58 20 1

www.bdo.it



BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con più di 91.000 professionisti altamente qualificati in 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

L' IFRS UPDATE viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 10 settembre 2021.

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 9/2020 BDO (Italia) – IFRS UPDATE - Tutti i diritti riservati.